

Pubblicato il 22/03/2023

N. 01124/2023 REG.PROV.CAU.

N. 10025/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10025 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

LC Sun S.r.l., SM Sun S.r.l., Stornarella Cerignola Sun S.r.l., Tonello Energie S.r.l., Nogara Solar S.r.l., Solara Consulting S.r.l., Ajello Solar S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Germana Cassar, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma; Associazione Italia Solare (Aps), non costituita in giudizio;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, corso del Rinascimento n. 11;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Cassa per i servizi energetici e ambientali, non costituiti in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 357, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e delle società LC Sun S.r.l., SM Sun S.r.l., Stornarella Cerignola Sun S.r.l., Tonello Energie S.r.l., Nogara Solar S.r.l., Solara Consulting S.r.l. e Ajello Solar S.r.l.;

Visto l’appello incidentale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Vista l’ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 204, con cui è stata sospesa l’esecutività del dispositivo della sentenza appellata;

Vista la domanda di conferma della misura cautelare, presentata in via incidentale dalle parti appellanti, e la domanda di revoca della stessa, presentata dalla parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. dello Stato Emanuele Feola, l’avv. Germana Cassar e l’avv. Gianluigi Pellegrino;

Ritenuti sussistenti apprezzabili profili di *fumus boni iuris* nella contestazione dell’interpretazione del giudice di primo grado della norma primaria e della

conseguente estensione dei poteri regolatori dell’Autorità, impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni *sub iudice* con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi del ricorso di primo grado;

Ritenuta l’assenza di validi motivi per discostarsi dalle valutazioni in punto di *periculum in mora* svolte in sede di appello sul dispositivo di sentenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) conferma la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

Fissa l’udienza del 5 dicembre 2023 per la trattazione della causa nel merito.

Spese compensate della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L’ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 22/03/2023

N. 01127/2023 REG.PROV.CAU.

N. 10026/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

SIED S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Cristina Martorana, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

Elettricità Futura, non costituita in giudizio;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, corso del Rinascimento n. 11;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Cassa per i servizi energetici e ambientali, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 339, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e della SIED S.p.A.;

Visto l’appello incidentale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Vista l’ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 205, con cui è stata sospesa l’esecutività del dispositivo della sentenza appellata;

Vista la domanda di conferma della misura cautelare, presentata in via incidentale dalle parti appellanti, e la domanda di revoca della stessa, presentata dalla parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. dello Stato Emanuele Feola e gli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Cristina Martorana e Andrea Sticchi Damiani;

Ritenuti sussistenti apprezzabili profili di *fumus boni iuris* nella contestazione dell’interpretazione del giudice di primo grado della norma primaria e della conseguente estensione dei poteri regolatori dell’Autorità, impregiudicata ogni

valutazione sulla compatibilità delle disposizioni *sub iudice* con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi del ricorso di primo grado;

Ritenuta l'assenza di validi motivi per discostarsi dalle valutazioni in punto di *periculum in mora* svolte in sede di appello sul dispositivo di sentenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) conferma la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Fissa l'udienza del 5 dicembre 2023 per la trattazione della causa nel merito.

Spese compensate della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

Publicato il 22/03/2023

N. 01126/2023 REG.PROV.CAU.

N. 02045/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2023, proposto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Hydrowatt S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Conte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;

nei confronti

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica), Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 340, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio con riserva di appello incidentale della Hydrowatt S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l'avv. Gianluigi Pellegrino, l'avv. Giovanni Battista Conte e l'avv. dello Stato Emanuele Feola;

Ritenuti sussistenti apprezzabili profili di *fumus boni iuris* nella contestazione dell'interpretazione del giudice di primo grado della norma primaria e della conseguente estensione dei poteri regolatori dell'Autorità, impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni *sub iudice* con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi del ricorso di primo grado;

Ritenuta l'assenza di validi motivi per discostarsi dalle valutazioni sul *periculum in mora* svolte in casi analoghi dalla Sezione (ordd. 17 gennaio 2023, nn. 203, 204 e 205);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata.

Fissa l'udienza del 5 dicembre 2023 per la trattazione della causa nel merito.

Spese compensate della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO